



COLLEGIO NAZIONALE
DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

REGOLAMENTO SUL TIROCINIO

ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137

Approvato il 14- 11-2018 (Delibera n. 45)

Modificato il 13-09-2021

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Capo I - Principi generali e ambito di applicazione

Art. 1 - Nozioni e Finalità

Art. 2 - Durata

Art. 3 - Titolo di studio

Capo II - Obblighi

Art. 4 - Obblighi del Praticante

Art. 5 - Obblighi del Professionista e/o delle società tra professionisti e/o dei soggetti singoli o associati istituzionali e produttivi della filiera agricola, alimentare e ambientale affidatari

Capo III - Registro dei praticanti

Art. 6 - Registro dei Praticanti

Art. 7 - Iscrizione nel Registro dei Praticanti

Art. 8 - Delibera di iscrizione

Art. 9 - Trasferimento del Tirocinante

Art. 10 - Convalida del periodo di tirocinio

Art. 11 - Sospensione del tirocinio – cancellazione – ricongiunzione

TITOLO II - CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

Capo I - Certificazione e attestati

Art. 12 - Certificato di compiuto tirocinio

Art. 13 - Attribuzione di fondi regionali

TITOLO III - VIGILANZA

Capo I - Vigilanza ed esami

Art. 14 - Vigilanza e compiuta pratica - certificato

Art. 15 - Corsi preparatori all'esame di Stato

TITOLO IV - IMPUGNAZIONI

Capo I - Ricorsi

Art. 16 - Ricorsi

Capo II - Disposizioni comuni

Art. 17 - Disposizioni comuni

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Entrata in vigore del regolamento

Art. 18 - Disposizione finale

Art. 19 - Norma transitoria

PREMESSA

Il presente Regolamento è integrato dal “Regolamento sul Tirocinio professionale e corsi di formazione” ai sensi dell’art. 6, comma 10, DPR 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Ministero della Giustizia

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I - Principi generali ed ambito di applicazione

Art. 1 - Nozioni e finalità

1. Il tirocinio professionale, è l'istituto in forza del quale: il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato libero professionista, le Istituzioni Pubbliche, gli Enti pubblici e privati, le Società tra professionisti, le società e le imprese della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e pubblico e dell’ambiente, le società cooperative di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti, della gestione aziendale agricola, della commercializzazione di prodotti agro-alimentari, ovvero gli altri liberi professionisti iscritti negli Albi delle categorie tecniche e scientifiche, ammettono il praticante a frequentare il proprio studio, ovvero a svolgere mansioni inerenti le competenze previste dall’art. 2 della legge 434/1968, così come modificata dalla legge 54/1991 e da leggi speciali.
2. Il periodo di tirocinio deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente le competenze previste dall’art. 2 della legge 434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991 e dalle leggi speciali, idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 1, della Legge 434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991.
3. A norma dell'art. 6, DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra il Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (CNPAPAL) le Università, gli Istituti di Istruzione Tecnica Secondaria, gli ITS (Istituti Tecnici Superiori), gli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), i corsi di Enotecnico, gli ITA (Istituti Tecnici Agrari) che, insieme alla laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. c) del DPR 328, consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.
4. Il tirocinio, svolto in convenzione con l'università, è compreso nei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo.
5. Il tirocinio è il periodo svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi delle lauree professionalizzanti ai sensi del D.M. 12 dicembre 2016 e s.m.i.
6. A norma: dell’art. 3 dell’allegato B) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008: “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”, e dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 935 del 29 novembre 2017, percorsi post diploma ITS con rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy,

Ambito Sistema agro alimentare”; del contenuto formativo professionalizzante dei Diplomi di Tecnico Superiore riferiti alle figure definite a livello nazionale per Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema agro alimentare”, delle considerazioni contenute nel documento finale redatto dalla “Cabina di Regia Nazionale per il coordinamento del sistema di istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti”, istituita con decreto ministeriale 115, del 23 febbraio 2017; è il periodo, svolto in tutto o in parte, durante il corso degli studi di Istruzione Tecnica Superiore”;

il diploma ITS, area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema agro alimentare”, consente l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.

7. Il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte, durante il corso degli studi di Diploma di Enotecnico attivato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il Diploma di Enotecnico consente l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.

~~8. Tutti gli aspiranti all'esame di Stato devono essere iscritti nel Registro dei Praticanti. Così sostituito~~

Tutti gli aspiranti all'esame di Stato devono aver svolto il periodo di Praticantato, ovvero essere iscritti nel Registro dei Praticanti e concludere il tirocinio nei tempi previsti dalle Ordinanze del Ministro della Pubblica Istruzione.

8 bis. Essendo possibile conseguire un secondo titolo di diploma preparandosi allo studio e presentando domanda, in qualità di candidato esterno, al Dirigente scolastico di una scuola precedentemente individuata, entro i tempi previsti dalla circolare ministeriale recante disposizioni in merito agli Esami di Stato, bandita annualmente; il tirocinio è il periodo svolto in tutto o in parte, ai sensi del comma 1 e comma 2 del presente Regolamento, nei periodi precedenti il conseguimento del secondo diploma di maturità di Perito Agrario ovvero di diploma rilasciato da Istituto Tecnico Agrario settore Tecnologico indirizzo Agricolo, Agroalimentare e Agroindustria.

9. Il Consiglio del Collegio territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 2 - Durata

1. Il tirocinio professionale può avere la durata massima di diciotto mesi.
2. Il tirocinio professionale è obbligatorio per tutti coloro che, ai fini dell’iscrizione all’Albo del Collegio, abbiano conseguito un titolo scolastico – professionalizzante di cui all’art. 3, del presente Regolamento.

Art. 3 - Titolo di studio

1. Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - a. Diploma di Perito Agrario, conseguito in un Istituto Tecnico Agrario Statale o Parificato, ai sensi dell’articolo 1, della legge 434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991;

- b. Diploma di maturità conseguito presso un Istituto Tecnico, statale o parificato, ad indirizzo: Tecnologico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, previsto dall'art. 1 della legge 434/1968 così come modificato dalla legge 54/1991 o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dall'attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell'accesso alla professione;
 - c. È facoltà del CNPAPAL riconoscere periodi di stage, alternanza scuola/lavoro, apprendistato, ovvero di periodi complementari professionalizzanti, organizzati nell'ambito dei programmi didattici dagli ITA, che assolvano in parte o in toto lo svolgimento del tirocinio, previa sottoscrizione di una convenzione, sentito il parere del MIUR.
2. Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti, finalizzata alla partecipazione all'esame di Stato, da tenersi anche contestualmente con le prove di esame dei diplomi e delle tesi di laurea, senza lo svolgimento del tirocinio della durata massima di diciotto mesi, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- a. certificato, corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), a nomina del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n.436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di due o quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere.
 - b. A norma: dell'art. 3 dell'allegato B) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008: "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori", e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 935 del 29 novembre 2017, percorsi post diploma ITS con rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema agro alimentare"; del contenuto formativo professionalizzante dei Diplomi di Tecnico Superiore riferiti alle figure definite a livello nazionale per Area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema agro alimentare", delle considerazioni contenute nel documento finale redatto dalla "Cabina di Regia Nazionale per il coordinamento del sistema di istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti", istituita con decreto ministeriale 115, del 23 febbraio 2017; è il periodo, svolto in tutto o in parte, durante il corso degli studi di Istruzione Tecnica Superiore".
 - c. diploma, corso di specializzazione post-diploma per il conseguimento del titolo di "Enotecnico", ai sensi dell'art. 8, comma 1), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
 - d. laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi, L-2, L-7, L-18, L-21, L-25, L-26, L-32, L-38, di cui al decreto ministeriale in data 22 ottobre 2014 n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, come previsto dall'articolo 55, comma 2, lett. c), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
 - e. Laurea magistrale, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi LM-3; LM-4; LM-6; LM-7; LM-8; LM-9; LM-23; LM-24; LM-26; LM-35; LM-48; LM-54; LM-56; LM-60; LM-69; LM-70; LM-73; LM-75; LM-77; LM-86; di cui al decreto ministeriale in data 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266 del 12-11-2004;

- f. diploma universitario triennale, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, tra i titoli indicati dalla Tabella A, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328;

Capo II - Obblighi

Art. 4 - Obblighi del Praticante

1. Il Tirocinante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista, ovvero dell'imprenditore, legale rappresentante di istituzioni, enti pubblici e privati, cooperative, anche estere, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite ed è tenuto all'osservanza delle norme deontologiche e di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2. Il tirocinio professionale, per sua natura e finalità, deve essere effettivo, anche non continuativo, da svolgersi comunque in un periodo non superiore ai 18 mesi.

Art. 5 - Obblighi del Professionista e/o delle società tra professionisti e/o dei soggetti singoli o associati istituzionali e produttivi della filiera agricola, alimentare e ambientale affidatari

1. Il professionista affidatario, deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione ad un Albo ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità. La società tra professionisti, affidataria, deve avere un socio con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione ad un Albo.
2. Il professionista, ovvero la società tra professionisti, affidataria non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio del Collegio territoriale, purché il professionista, abbia alle proprie dipendenze o collaboratori a tempo pieno dello studio, pari o superiore a tre unità. Le società tra professionisti possono sempre richiedere un numero di praticanti superiore a tre. Il numero massimo di tirocinanti per ogni studio professionale, singolo o associato, non può essere superiore a cinque.
3. Il professionista, ovvero la società tra professionisti, deve impegnarsi all'istruzione del tirocinante ed a produrre le dichiarazioni previste dal presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 6 commi 5., 6., e 7., del DPR 137/2012, coloro, che hanno i titoli di studio di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, che intendono far valere lo svolgimento di attività tecnico nei settori agricoli, alimentari e ambientali alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono richiedere il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta al consiglio del Collegio territoriale nella cui circoscrizione risiedono.
5. L'attività di titolare d'impresa agricola, del verde, del settore agroalimentare, della filiera produttiva agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato.

Capo III - Registro dei Praticanti

Art. 6 - Registro dei Praticanti

1. Presso il Consiglio del Collegio territoriale è tenuto il Registro dei Praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale e delle forme equivalenti, al fine di essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
2. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
 - Il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto scolastico, o Fondazione, o Università presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento, specializzazione/sezione, codice fiscale, l'attestazione dell'Università, ovvero dell'ITS, ovvero del corso per Enotecnico, ovvero IFTS, ovvero dell'ITA, recante il compiuto svolgimento del previsto tirocinio;
 - data di decorrenza dell'iscrizione;
 - dati anagrafici del professionista, ovvero della società tra professionisti, presso il quale si svolge il tirocinio, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita I.V.A. ed indirizzo dello studio.
 - in alternativa, tutti i dati comprovanti l'avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al tirocinio, dell'art. 6, del DPR 137/12, e dell'articolo 55, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, ovvero, in alternativa, i dati identificativi del tutor, ove previsto, o dell'ente, del legale rappresentante dell'azienda o società presso cui si svolge l'attività di tirocinio equivalente;
 - eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
 - data di rilascio del certificato di compiuta pratica o il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui all'art. 6, D.P.R. 5 giugno 2001, n.328;
 - ogni altro fatto modificativo riguardante il tirocinante e lo svolgimento del tirocinio;
 - data della cancellazione con relativa motivazione.
3. Il Registro dei Praticanti, tenuto presso la segreteria del Consiglio del Collegio territoriale, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio, anche elettronico, dal Presidente del Consiglio del Collegio territoriale.
4. Il tirocinio deve essere effettuato presso un Perito Agrario Perito Agrario Laureato, o altro professionista dell'area tecnico scientifica, (Ordini: Ingegneri, Architetti, Tecnologi Alimentari, Geologi, Dottori Agronomi e Forestali, Chimici, Collegi: Geometri e Geometri Laureati, Periti Industriali) o società tra professionisti dell'area tecnico scientifica, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio, che esercitino l'attività relativa al titolo di studio del tirocinante e alle competenze previste dall'Ordinamento professionale.
5. Durante il periodo di pratica di cui al precedente art. 2, possono essere svolti eventuali corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati dai Consigli dei Collegi territoriali, enti di formazione, Regioni, scuole, enti pubblici, come previsto dal "Regolamento sul Tirocinio professionale e corsi di formazione" approvato dal Ministero della Giustizia, parte integrante del presente regolamento.

6. Il riconoscimento dei corsi predetti viene deliberato dal Consiglio del Collegio territoriale ed avviene sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza con l'attività professionale del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.

Art. 7 - Iscrizione nel Registro dei Praticanti

1. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale, rivolta al Consiglio del Collegio territoriale di residenza o di domicilio del richiedente.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno ovvero a tempo parziale, come definito al precedente art. 4 comma 2, di non svolgere tirocinio per altra specializzazione e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito uno dei requisiti equivalenti ed alternativi al tirocinio, nelle forme indicate dal presente regolamento.
3. La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la responsabilità del richiedente comprovanti i propri dati anagrafici nonché il possesso dei requisiti per l'iscrizione, ai sensi del D.P.R., n. 403/1998 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Il cittadino comunitario, che sia in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro dell'Unione Europea, può chiedere l'iscrizione al Registro dei Praticanti, previo riconoscimento del proprio titolo dai competenti Uffici del Ministero dell'Istruzione.
5. Il cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, che abbia conseguito il titolo di studio all'estero, deve documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per l'iscrizione al Registro dei praticanti, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; nonché dall'art. 387, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; recante "Disposizioni in materia di istruzione", relative alle scuole di ogni ordine e grado.
6. Può, altresì, essere iscritto al Registro dei Praticanti colui che è in possesso del diploma di Perito Agrario, ovvero di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del presente regolamento, anche in difetto della cittadinanza italiana purché documenti uno dei requisiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo.
7. I titoli di studio di cui all'art. 3 del presente regolamento, anche in difetto di cittadinanza italiana purché documenti uno dei requisiti stabiliti dal comma 2) del presente articolo, sono da considerarsi periodo di Tirocinio. Coloro che devono sostenere l'Esame di Diploma, di Certificato, di Laurea per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 3 del presente regolamento, che alla data di indizione degli Esami di Stato non abbiano ancora sostenuto l'Esame possono iscriversi agli Esami di Stato presentando la certificazione del titolo di studio nei tempi e modalità previsti dal decreto del MIUR.
8. Alla domanda devono essere allegati:
 - dichiarazione del professionista/società tra professionisti/ente/impresa/istituzione/ società d'impresa di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ovvero la propria impresa o ente per lo svolgimento del tirocinio, Il professionista/società tra

professionisti/ente/impresa/istituzione/società d'impresе, deve precisare quanti praticanti frequentano lo studio, ovvero l'impresa, la società, l'ente, l'istituzione. Tali dichiarazioni integrano il diploma rilasciato da un Istituto tecnico Agrario per il periodo rimanente di mesi 12.

- copia del titolo di studio o certificato conseguito rilasciato dall'Istituto Scolastico, Fondazione o Università, che assolve ai sensi del presente regolamento e delle convenzioni sottoscritte al tirocinio in toto;
 - ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dal consiglio del Collegio territoriale ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D. Lgt. 23 novembre 1944, n.382;
 - due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
 - codice fiscale.
9. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Consiglio del Collegio territoriale deve apporre sulla stessa, timbro e data di ricevimento. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento, l'impegno alla sua osservanza, dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
10. Al tirocinante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente al Consiglio del Collegio territoriale. Per le domande inoltrate tramite l'Amministrazione Postale, altro operatore autorizzato o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle forme consentite, avrà valore la data di spedizione della raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.
11. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Consiglio del Collegio territoriale con la data di ricevimento.
12. Coloro che intendono essere ammessi agli Esami di Stato, in possesso dei titoli di cui al presente regolamento, devono preliminarmente iscriversi nel Registro dei Praticanti, in modo da consentire la vigilanza del consiglio del Collegio territoriale del periodo di tirocinio, svolto in qualsiasi forma, per l'intero periodo di svolgimento del medesimo.
13. La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti dovrà essere determinata nella misura contenuta entro la quota annuale fissata dal Consiglio del Collegio territoriale per gli iscritti all'Albo professionale (contributo dovuto al Collegio territoriale).
14. Il tirocinante può frequentare uno studio di un professionista/società tra professionisti/ente/impresa/istituzione/società d'impresе sito in provincia diversa da quella della propria residenza, ovvero anche in Paese dell'Unione Europea, ovvero in Paesi Extra U.E. che abbiano sottoscritto accordi bilaterali con l'Italia sui reciproci riconoscimenti dei percorsi scolastici, universitari, professionalizzanti.

Art. 8 - Delibera di iscrizione

1. Il Consiglio del Collegio territoriale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 30 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salva la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
2. La segreteria del Consiglio del Collegio territoriale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti, i cui riferimenti sono dichiarati ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento, a mezzo di raccomandata/PEC con avviso di ricevimento nelle forme consentite.
3. Se il tirocinante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista/società tra professionisti/ente/impresa/istituzione/ società d'impresе, residente in altra provincia, ovvero all'estero la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio del Collegio territoriale di detta provincia.

Art. 9 - Trasferimento del Tirocinante

1. In caso di trasferimento di residenza del tirocinante in altra provincia, lo stesso, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare comunicazione al consiglio del Collegio territoriale di iscrizione nel Registro dei Praticanti. Il Consiglio del Collegio territoriale di provenienza, da comunicazione al consiglio del Collegio territoriale di nuova residenza e gestisce il tirocinio sino alla sua conclusione.
2. Il Consiglio del Collegio territoriale di provenienza, concluso il tirocinio, trasferisce al consiglio del Collegio territoriale di nuova residenza tutta la pratica completa del tirocinio, per l'iscrizione all'esame di Stato.
3. Il tirocinante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti/società tra professionisti/enti/impresе/istituzioni/società d'impresе deve darne comunicazione scritta al Consiglio del Collegio territoriale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti.
4. Qualora il trasferimento sia consequenziale al decesso del professionista od alla chiusura dello studio, o dell'impresa, o dell'ente o dell'istituzione dove veniva espletato il tirocinio, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione, autodichiarazione, probante da esibire a cura del tirocinante.

Art. 10 - Convalida del periodo di tirocinio

1. Ai fini della vigilanza sull'espletamento dei periodi previsti, il Tirocinante, al termine del tirocinio, deve presentare al Consiglio del Collegio territoriale un attestato sottoscritto dal professionista/società tra professionisti/ente/impresa/istituzione/società d'impresе comprovante la frequenza regolare e l'indicazione delle attività svolte. Il documento rilasciato dall'Università, ITS, IFTS, ITA, al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2. È facoltà del Consiglio del Collegio territoriale riconoscere i periodi di alternanza scuola/lavoro, tirocini svolti presso in ITS, IFTS, Università, VI° anno di enologia per coloro che non hanno concluso il ciclo di studi o conseguito il titolo di studio.

3. La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di tirocinio trascorso. L'attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento del tirocinio.
4. Il mancato invio dell'attestazione entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7, dell'art. 11 del presente Regolamento il periodo di tirocinio non verrà considerato iniziato.

Art. 11 - Sospensione - cancellazione - ricongiunzione del tirocinio

1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore ai venti giorni) sospende la durata del tirocinio e dovrà essere comunicata al consiglio del Collegio territoriale entro trenta giorni dall'inizio dell'interruzione a cura del praticante e del soggetto presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con indicazione dei motivi che hanno determinato l'interruzione e la durata.
2. Il Consiglio del Collegio territoriale prende atto dell'interruzione del tirocinio:
 - a seguito di comunicazione di interruzione da parte del tirocinante o del professionista/ente/impresa/istituzione/società tra professionisti o del datore di lavoro;
 - quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall'art. 6 del presente regolamento;
 - qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista/società tra professionisti/ente/Istituzione/società d'impresе o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
3. L'interruzione che può dar luogo alla sospensione e alla cancellazione del Registro dei Praticanti deve essere comunicata al tirocinante ed al professionista/società tra professionisti/ente/impresa/istituzione/società d'impresе (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento nelle forme consentite entro 15 giorni dalla delibera.
4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo, il tirocinio antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
5. Qualora, dopo una interruzione, il tirocinante voglia completare il periodo di tirocinio, dovrà darne comunicazione al Consiglio del Collegio territoriale indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione.
6. Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà il Consiglio del Collegio territoriale, dopo valutazione dei motivi adottati, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del tirocinio.
7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state, la gravidanza, la paternità, il puerperio, la malattia, oppure la cessazione temporanea dell'attività da parte del professionista, ovvero società tra professionisti/ente/impresa/istituzione/società d'impresе (o del datore di lavoro).

8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli Esami di Stato possono utilizzarsi congiuntamente periodi di tirocinio, di contratto di formazione e lavoro, contratti di inserimento o reinserimento, periodi di attività tecnica subordinata e incarichi professionali da lavoro autonomo. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di tirocinio.

TITOLO II - CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

Capo I - Certificazione e attestati

Art. 12 - Certificato di compiuto tirocinio

1. Il Consiglio del Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, presso il quale è compiuto il tirocinio, rilascia il relativo Certificato.
2. Il Certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'Esame di Stato.
3. Quando il Certificato perde efficacia, il competente Consiglio del Collegio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti e ne dà comunicazione all'interessato.

Art.13 - Attribuzione di fondi regionali

1. Le Regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

TITOLO III - VIGILANZA

Capo I - Vigilanza ed esami

Art. 14 - Vigilanza e compiuta pratica – certificato

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, vigila sul regolare svolgimento del tirocinio professionale.
2. Il periodo di tirocinio professionale deve essere compiuto entro il termine previsto dall'ordinanza con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ogni anno fisserà la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato.
3. Il Consiglio del Collegio territoriale, verificata la maturazione del periodo di tirocinio, ne prende atto, deliberando la cancellazione del tirocinante dal Registro per compiuto tirocinio, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della delibera mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
4. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, il Consiglio del Collegio territoriale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il Certificato di compimento del tirocinio.
5. In caso di rigetto della richiesta il Consiglio del Collegio territoriale è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.

Art. 15 - Corsi preparatori all'Esame di Stato

1. I Consigli dei Collegi territoriali potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla

conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.

TITOLO IV - IMPUGNAZIONI

Capo I - Ricorsi

Art. 16 - Ricorsi

1. Contro le deliberazioni del Consiglio del Collegio territoriale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l'interessato può ricorrere al Giudice ordinario od amministrativo a seconda dei casi.

Capo II - Disposizioni comuni

Art. 17 - Disposizioni comuni

1. I Tirocinanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti iscritti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Entrata in vigore del regolamento

Art. 18

Disposizione finale

1. Il Ministro della Giustizia previa verifica, su indicazione del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del presente regolamento, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione, di cui all'articolo 6, comma 9, D.P.R. n. 137/2012, è applicabile.

Art. 19 - Norma transitoria

1. Sono fatti i salvi i diritti acquisiti dai tirocinanti, che si siano iscritti nel Registro dei Praticanti ovvero abbiano presentato istanza di ammissione agli Esami di Stato per l'abilitazione dall'esercizio della libera professione di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato, secondo la normativa applicabile al momento di presentazione della domanda.
2. A cura dei Consigli del Collegio territoriali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento deve essere comunicato ai Tirocinanti iscritti nel Registro.